

AVVISI PUBBLICI

FONDO FONTI RINNOVABILI 2026

FAQ

Frequently Asked Questions

(Agg. n. 02/09/2026 – in giallo le variazioni)

1.	Un'impresa operante nel settore ricettivo, che intende partecipare agli Avvisi "Bando Rinnovabili 2026" e "Efficienza Energetica 2026", è attualmente in possesso di un'agibilità parziale della struttura. Per i due piani privi di agibilità sono già state presentate le relative pratiche di regolarizzazione. Considerato che tali aree saranno interessate dagli interventi oggetto di agevolazione, si chiede se l'agibilità dell'intera struttura debba essere necessariamente acquisita prima della presentazione della domanda di agevolazione.	Gli avvisi "Bando Rinnovabili 2026" e "Efficienza Energetica 2026" stabiliscono che la sede di realizzazione dell'intervento deve essere regolarmente accatastata, dotata di agibilità (ove prevista), conforme alla normativa urbanistica ed edilizia e dotata dei titoli abilitativi richiesti, ma specificano che tali condizioni devono sussistere entro la sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato e non al momento dell'invio della domanda
2.	È disponibile un file Excel utile per la simulazione del calcolo ESL?	Il file Excel per la simulazione del calcolo ESL sarà reso disponibile a breve sul sito Gepafin nella sezione relativa all'Avviso
3.	Gli avvisi "Bando Rinnovabili 2026" e "Efficienza Energetica 2026" prevedono che, qualora l'importo del Finanziamento agevolato richiesto sia superiore a euro 150.000, deve essere prodotta l'autocertificazione dei dati necessari agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Modulistica Antimafia)." Tale documentazione rientra tra gli allegati obbligatori da caricare in fase di presentazione domanda? Se vengono presentate più domande ciascuna con un finanziamento agevolato inferiore ad euro 150.000 ma la cui somma porta a superare tale importo, la modulistica antimafia deve essere inviata o no?	Qualora l'importo del finanziamento aggregato, riferito ad un determinato Bando e riconducibile al medesimo richiedente sia superiore ad euro 150.000 è necessario compilare l'apposito Allegato Antimafia. L'allegato è disponibile sul sito di Gepafin, alla pagina "Prestiti diretti", nella sezione "Modulistica Antimafia". L'obbligo di compilazione si applica sia nel caso in cui una singola domanda superi euro 150.000, sia nel caso in cui la somma degli importi di più domande presentate a valere sullo stesso Avviso Pubblico e dal medesimo richiedente superi tale soglia.
4.	È possibile accedere alla piattaforma in qualità di consulente come semplice "compilatore" della domanda? Nel caso come possiamo procedere all'invio della stessa con sottoscrizione a cura del Legale Rappresentante dell'azienda, senza assunzione degli impegni della domanda da parte del consulente-compilatore?	Sì, è possibile accedere alla piattaforma in qualità di consulente come semplice "compilatore" della domanda. In questo caso il sistema genererà automaticamente un'apposita delega. La delega, la domanda d'aiuto e tutti gli altri allegati e documenti previsti dal bando dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa richiedente.
5.	È possibile reperire il fac-simile del "modulo di domanda" al fine di verificare i dati necessari alla compilazione della stessa?	No, il fac-simile non è disponibile per questo Avviso. I campi da compilare saranno visibili nel portale di

		Gepafin, tuttavia la documentazione da preparare ed inviare è già indicata nello stesso Avviso.
6.	Gli avvisi “Bando Rinnovabili 2026” ed “Efficienza Energetica 2026” sono cumulabili con Nuova Sabatini/Nuova Sabatini Green?	Gli avvisi sono cumulabili con altri aiuti di Stato o misure di sostegno pubblico (comprese garanzie pubbliche e strumenti finanziari) nei limiti previsti dalle normative europee, nazionali e regionali. Poiché la Nuova Sabatini è uno strumento nazionale gestito dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), dovrà essere verificato se la normativa nazionale consenta la sua cumulabilità con gli strumenti finanziari regionali alimentati da fondi FESR (come quelli della Regione Umbria).
7.	In merito alla modalità di reperimento della modulistica editabile , è previsto un link o una sezione del portale Gepafin da cui scaricare i modelli in anticipo per la pre-compilazione? È consentito riprodurre e compilare direttamente i format allegati all'Avviso Pubblico? I moduli ufficiali saranno scaricabili unicamente dall'ambiente di compilazione all'apertura dello sportello online?	Tutti i modelli e i testi degli allegati principali sono stati pubblicati come parte integrante e sostanziale dell'Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR n. 36 del 23/07/2026 e BUR n. 42 del 25/08/2026) e saranno messi a disposizione all'interno della piattaforma Gepafin a partire dalle ore 12:00 del 04/09/2026. I documenti che richiedono la firma digitale di un tecnico abilitato o di soggetti terzi possono essere riprodotti, purché compilati obbligatoriamente "secondo il modello" o in conformità a quanto pubblicato nell'Avviso. I moduli contrassegnati espressamente nell'Avviso come “compilabili da portale” dovranno essere compilati direttamente online attraverso la procedura guidata.
8.	Se un'impresa ha già beneficiato, nel 2025, di un'agevolazione concessa da Gepafin nell'ambito di un altro Avviso e vuole partecipare all'Avviso Efficienza Energetica 2026, come dovrà essere compilato il Quadro E del questionario antiriciclaggio?	In merito alla compilazione del Quadro E del questionario antiriciclaggio, nel caso prospettato deve essere selezionata l'Opzione B – “Apertura/variazione rapporto continuativo o operazione occasionale” e devono essere compilati i relativi campi previsti per tale opzione. Nel caso in esame, trattandosi di una nuova richiesta di accesso a un diverso avviso (Efficienza Energetica 2026), si configura una nuova apertura del rapporto ai fini della procedura antiriciclaggio.
9.	Vista la premialità relativa all'impegno a conseguire la certificazione ISO 50001 entro la data di rendicontazione, le spese sostenute per il conseguimento della menzionata certificazione rientrano tra quelle ammissibili?	Le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione ISO 50001 non rientrano tra le spese ammissibili. Le spese ammissibili all'intervento sono indicate al comma 1 dell'Art. 6.
10.	L'azienda possiede due edifici produttivi A e B e valuta lo spostamento dei macchinari ad alto consumo energetico dall'edificio A all'edificio B, dove vorrà realizzare l'impianto per autoconsumo. È prevista la possibilità di intervento nell'edificio B? Se sì, posso tenere in considerazione i consumi in fascia F1 dell'edificio A?	Come da comma 6, punto e), Art.9. "documentazione attestante i consumi del sito di realizzazione dell'intervento, riferita all'annualità a scelta del Beneficiario a partire dal 2021 utilizzata ai fini del dimensionamento dell'impianto", i consumi dai quali si determina la dimensione dell'impianto fotovoltaico devono essere riferiti al sito in cui si effettua l'intervento, a meno che non si tratti di trasferimento dell'unità produttiva da A a B (con cessazione di A in visura camerale). In questo caso per il dimensionamento del nuovo impianto potranno essere presi in considerazione i consumi dell'edificio A.
11.	Considerando che la spesa massima ammissibile per grandi imprese è di 700.000 euro, si può presentare un progetto da 1.000.000 di euro e	Sì, è possibile presentare un progetto con una spesa complessiva superiore al limite massimo. In questo caso l'agevolazione (ovvero il finanziamento agevolato e la successiva remissione parziale del

	richiedere l'agevolazione solo per la quota di 700.000 euro?	debito) verrà calcolata ed erogata prendendo come base d'investimento unicamente il tetto massimo di € 700.000 previsto per le grandi imprese. La quota di spesa eccedente il massimale (nel vostro caso i restanti € 300.000) rimarrà interamente a carico dell'impresa e non comporterà alcun incremento del finanziamento agevolato né della remissione del debito riconoscibile.
12.	Alla luce di quanto disposto dall'articolo 4 "Caratteristiche del finanziamento agevolato" che prevede una percentuale massima dell'80% per le piccole imprese e una remissione del debito fino al 50% e quanto disposto dall'articolo 15 "Natura e intensità dell'aiuto (Regolamento 651/2014)" che invece prevede un'intensità massima di aiuto per le piccole imprese pari al 50% (senza considerare le maggiorazioni del 5%), si chiede come si può raggiungere l'intensità di aiuto massima dell'80% menzionata nell'articolo 4?	Non esiste un'intensità di aiuto massima dell'80%. La percentuale massima dell'80% di cui all'Art.4 si riferisce alla quota delle spese ammissibili che può essere finanziata attraverso il finanziamento agevolato. La remissione del debito fino al 50% potrà essere riconosciuta nei limiti in cui il valore complessivo dell'aiuto, determinato considerando la remissione del debito e il beneficio derivante dall'applicazione del tasso agevolato, rimanga entro l'intensità massima di aiuto prevista dall'Art. 15.
13.	Premesso che l'azienda è costituita in forma di Fondazione ed è regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio di Perugia, si chiede di chiarire: 1) se l'iscrizione al Registro delle Imprese costituisca un requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilità 2) se, considerato che per la Fondazione l'IVA rappresenta un costo non detraibile, sia ammissibile a finanziamento l'importo delle spese al lordo dell'IVA.	1) Sì, l'iscrizione è un requisito indispensabile. Per poter accedere al finanziamento agevolato, le imprese (micro, piccole, medie e grandi) devono risultare regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio e risultare attive presso la stessa alla data di presentazione della domanda. 2) Sì, ma solo a determinate condizioni. L'IVA costituisce una spesa ammissibile (e quindi finanziabile) esclusivamente qualora non sia recuperabile dal beneficiario ai sensi della normativa vigente (Articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/1060). Se l'azienda non può recuperare l'IVA e questa rappresenta a tutti gli effetti un costo, l'imposta può essere inclusa nelle spese ammesse; in caso contrario, le spese devono essere considerate al netto dell'IVA detraibile
14.	Un'impresa ha due contatori ubicati nella stessa sede di esercizio ed intende dimensionare i due impianti fisici sottesi ai rispettivi contatori. Deve presentare due domande o una sola inserendo i due pod? Un'impresa dispone, presso la medesima unità produttiva ubicata nel territorio regionale, di due utenze elettriche per usi diversi da quelli domestici, entrambe intestate all'impresa richiedente e riferite alla stessa sede di esercizio dell'attività (due distinti POD). Ai fini della determinazione della potenza nominale massima ammissibile dell'impianto fotovoltaico il "Consumo annuo F1" può essere assunto pari alla somma dei consumi in fascia F1 delle due utenze riferite alla medesima unità produttiva, ovvero si deve far riferimento ai consumi di una sola utenza?	Se i POD sono presenti nella stessa sede può essere presentata una sola domanda che prevede la realizzazione di 2 impianti fotovoltaici dimensionati in base ai consumi del POD preso in esame e allacciati sul POD considerato. In alternativa, è possibile sommare i consumi ed allacciare l'impianto su un solo POD purché il secondo POD venga cessato (pertanto i consumi saranno unificati).
15.	Un'impresa ha due contatori ubicati in due sedi di esercizio diverse ed intende dimensionare i due impianti fisici sottesi ai rispettivi contatori. Deve presentare due domande o una sola inserendo i due pod?	L'impresa deve presentare due domande distinte. L'Avviso consente di presentare fino a tre domande proprio per dare la possibilità di intervenire su sedi di esercizio o unità produttive differenti dello stesso beneficiario.

		L'importo totale delle spese ammissibili delle due domande sommate non può comunque superare il limite massimo complessivo previsto per la dimensione del beneficiario (quindi in totale massimo € 350.000 per le PMI o € 700.000 per le grandi imprese).
16.	In merito alla documentazione tecnica da predisporre per l'avviso fonti rinnovabili 2026, in fase di domanda non è obbligatorio allegare la richiesta di preventivo verso il distributore (TICA) si può comunque fare la richiesta del preventivo al distributore e dovendo pagare un importo al distributore prima della ricevuta di presentazione ciò compromette l'incentivo? È un'attività che apporterà un punteggio maggiore sulla cantierabilità?	La richiesta del preventivo di connessione al distributore può essere effettuata anche prima della presentazione della domanda e non compromette, di per sé, l'ammissibilità dell'intervento. Gli eventuali costi sostenuti anteriormente alla presentazione della domanda non sono tuttavia ammissibili all'agevolazione. Ai fini della valutazione della cantierabilità, rilevano il livello di approfondimento progettuale e lo stato dei titoli abilitativi secondo quanto previsto dall'art. 11 e dalla relativa documentazione tecnica dell'Avviso. Il mero possesso del preventivo di connessione non determina, di per sé, l'attribuzione automatica di uno specifico punteggio.
17.	Con quali modalità verrà concessa la remissione del debito e come viene stabilita la sua percentuale?	La remissione del debito è regolata dall'Art.14 dell'Avviso. Il riconoscimento della remissione, subordinato al completamento dell'intervento e all'esito positivo delle verifiche sulla rendicontazione delle spese, viene calcolato tenendo conto della misura massima regolata dall'Art.4 dell'Avviso e dell'intensità massima e della cumulabilità degli aiuti di stato. La remissione parziale del debito viene applicata a partire dal termine del periodo di preammortamento. Una volta approvata la remissione, Gepafin provvede a rideterminare il debito residuo dell'impresa e a rimodulare il piano di ammortamento per i restanti 72 mesi di rimborso.
18.	Sono ammissibili progetti di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo in assenza di consumi di energia elettrica intestati al richiedente, in quanto trattasi di una nuova unità produttiva recentemente avviata e ancora priva di fatture?	Secondo il comma 4 dell'Art.5 del presente Avviso "La potenza nominale massima ammissibile dell'impianto fotovoltaico è determinata sulla base dei consumi storici di energia elettrica in fascia F1 riferiti a un'annualità completa, scelta dal soggetto Beneficiario tra quelle decorrenti dal 2021, maggiorati fino a un massimo del 20%". Pertanto l'impianto sarà dimensionato solo con i consumi presentati, senza stime o previsioni.
19.	Un'impresa vorrebbe installare un impianto fotovoltaico in un tetto non suo ma appartenente ad un magazzino di un'altra azienda, usufruendo quindi dell'autoconsumo a distanza . Se dispone del diritto di superficie di quel tetto e il POD è intestato alla richiedente, un'installazione di questo tipo è finanziabile dal bando Fonti Rinnovabili? Inoltre, tramite il principio di netting, possiamo cumularlo anche con l'iper ammortamento?	No, non è prevista la formula dell'autoconsumo a distanza. L'impianto fotovoltaico deve essere allacciato allo stesso POD del quale sono considerati i consumi per il dimensionamento. Inoltre, secondo il comma 6 dell'Art. 3 "Qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile o del sito presso il quale è ubicata l'unità produttiva o la sede di esercizio dell'attività oggetto dell'intervento immobile o del sito, deve averne la disponibilità alla data di presentazione della domanda, sulla base di un contratto di affitto d'azienda, locazione, usufrutto, rent-to-buy o altro idoneo titolo giuridico".
20.	Con riferimento all'art. 3, comma 6, dell'Avviso, il contratto di comodato d'uso gratuito viene considerato "altro idoneo titolo giuridico" attestante la disponibilità dell'immobile o del sito oggetto	Sì, il contratto di comodato d'uso può costituire titolo idoneo a comprovare la disponibilità dell'immobile o del sito oggetto dell'intervento. Il titolo deve avere una durata compatibile con la realizzazione e il completamento dell'intervento ed

	dell'intervento, ai fini dell'ammissibilità della domanda?	essere registrato, ove previsto dalla normativa vigente, entro la sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato. Il beneficiario deve inoltre garantire il mantenimento della disponibilità dell'immobile fino alla scadenza del periodo di ammortamento del finanziamento, anche mediante rinnovo, proroga o sostituzione del titolo originario con altro titolo idoneo. L'Allegato 5, come rettificato, contempla espressamente anche il comodato tra i titoli di disponibilità dell'immobile.
21.	Con riferimento all'art. 9, comma 6 lettera f) punto vi, dell'Avviso Pubblico, si rileva che tra la documentazione economico-finanziaria da allegare alla domanda è richiesta, per tutti i tipi di imprese, la "compilazione del modello di flussi di cassa previsionali scaricabile dallo sportello online". Tuttavia, pur avendo consultato lo sportello online e la documentazione allegata all'Avviso, non è stato possibile individuare il predetto modello.	Il modello previsionale è scaricabile dal sito Gepafin al link https://gepafin.it/servizi/prestiti-diretti/bando-fonti-rinnovabili-2026/ Lo stesso potrà essere reperito all'interno dello sportello online https://bandi.gepafin.it/ a partire dalla data di apertura delle domande, ovvero dalle ore 12 del 04/09/2026. Il documento sarà in formato Excel ed andrà scaricato, compilato nelle celle gialle e caricato nello sportello nella sezione 'Caricamento documenti'.
22.	Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle sostenute per l' adeguamento del tetto dove poi sarà installato l'impianto fotovoltaico?	L'adeguamento delle coperture per installare un impianto fotovoltaico rientra tra le spese ammissibili. Si sottolinea tuttavia che l'eventuale bonifica delle coperture contenenti amianto non è ammissibile, in quanto obbligo di legge.
23.	È ammissibile un progetto in cui si preveda la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un terreno censito come agricolo di proprietà di un'impresa?	Il terreno agricolo di per sé non comporta l'automatica inammissibilità della domanda nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto il rilascio del titolo abilitativo per installare l'impianto fotovoltaico nel suddetto terreno. Ai fini dell'Avviso, in fase di presentazione della domanda, tramite la compilazione dell'Allegato 6 "dichiarazione in merito ai titoli abilitativi, alle autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, visti e pareri" il richiedente deve dichiarare il tipo di titolo/autorizzazione, ente competente, stato del rilascio, estremi del titolo che saranno poi verificati da gestore in fase di sottoscrizione del finanziamento agevolato.
24.	È ammissibile un progetto in cui si preveda la realizzazione di un impianto fotovoltaico su uno stabilimento che è in costruzione e che non sarà accatastato fino a che non sarà completato, presumibilmente dopo la presentazione della domanda? Al momento di presentazione domanda (settembre 2026) il capannone sarà accatastato "in corso di costruzione" codice accatastamento F3 mentre per la rendicontazione (ipotizziamo 12 mesi dopo quindi settembre 2027) sarà accatastato come opificio codice D1.	In base comma 6 dell'Art.5 "la sede di realizzazione dell'intervento deve essere regolarmente accatastata, dotata di agibilità ove prevista, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e dotata dei titoli abilitativi eventualmente richiesti dalla normativa applicabile" entro la data di sottoscrizione del contratto e non in fase di domanda.
25.	Possono essere stimati i consumi F1 per dimensionare l'impianto fotovoltaico?	Il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico si riferisce al consumo storico F1, scegliendo un anno a partire dal 2021, della sede in cui sarà installato. Non si possono usare consumi F1 previsionali per determinare la dimensione del fotovoltaico.

26.	Nel caso di un'impresa che abbia già realizzato un impianto fotovoltaico entrato in esercizio nel 2023, ma che non copre l'intero fabbisogno energetico aziendale, e che intenda presentare domanda per l'ampliamento dell'impianto con relativo sistema di accumulo per l'impianto sia nuovo che esistente, come deve essere determinato il fabbisogno energetico ai fini del dimensionamento dell'intervento? In particolare, ai fini della verifica dei consumi elettrici, quali annualità devono essere considerate?	Il dimensionamento degli impianti si basa sui consumi presi in un anno a scelta dal richiedente a partire dal 2021. Scelto il periodo di riferimento, va considerato se successivamente è stato installato un impianto FER e in tal caso, va sottratta la produzione dell'impianto fotovoltaico installato successivamente. Analogamente se è stato installato un impianto di accumulo successivamente all'annualità presa in esame, va detratta la capacità installata. Per i consumi elettrici può essere scelta qualsiasi annualità a partire dal 2021.
27.	Nel caso di un'impresa che stia trasferendo la propria sede operativa all'interno della Regione Umbria, è possibile utilizzare i consumi elettrici registrati presso la sede attuale (che verrà dismessa) per dimensionare il nuovo impianto da realizzare presso la nuova sede e, conseguentemente, ai fini dell'accesso al bando?	È possibile considerare i consumi di una sede, presente in visura camerale in sede di domanda, e installare l'impianto in altra sede, nel territorio regionale, sempre censita nella visura camerale in sede di domanda, purché in fase di rendicontazione la sede presa in esame per i consumi non sia più censita.
28.	Nell'area immediatamente adiacente al capannone produttivo esistente, nell'ambito del medesimo sito aziendale, un'impresa è in procinto di realizzare un nuovo capannone. Il nuovo fabbricato sarà destinato all'ampliamento dell'attività e al trasferimento di una parte dei macchinari e delle lavorazioni attualmente presenti nel capannone esistente. Sul tetto del nuovo capannone l'impresa intende realizzare un impianto fotovoltaico destinato all'autoconsumo dei fabbisogni energetici del sito produttivo. 1) Al fine di individuare la configurazione tecnica e amministrativa conforme all'Avviso, il nuovo capannone adiacente può essere considerato parte della medesima unità produttiva attualmente attiva? 2) Considerato che presso l'unità produttiva è già presente un POD, intestato all'impresa richiedente e dotato di consumi storici suddivisi per fasce orarie, si chiede di chiarire quale configurazione elettrica sia ammissibile ai fini della presentazione della domanda e del dimensionamento del nuovo impianto fotovoltaico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dell'Avviso. In particolare, si chiede di precisare se, ai fini dell'ammissibilità, sia necessario che il nuovo capannone e il relativo impianto fotovoltaico sia sotteso al POD già esistente, utilizzando integralmente i consumi storici in fascia F1 dello stesso, oppure se sia possibile attivare un nuovo POD autonomo, comunque riferito alla medesima unità produttiva. In quest'ultimo caso, si chiede di precisare se sia possibile utilizzare o aggregare, anche parzialmente, i consumi storici del POD esistente, in particolare quelli riferibili ai macchinari che saranno trasferiti nel nuovo capannone, oppure se il nuovo POD debba disporre di una propria annualità completa di consumi storici. 3) in quale momento il nuovo capannone debba: essere ultimato, regolarmente accatastato, dotato di	In base all'Art.5 "Intervento ammissibile" comma 6 è previsto "La sede di realizzazione dell'intervento deve essere regolarmente accatastata, dotata di agibilità ove prevista, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e dotata dei titoli abilitativi eventualmente richiesti dalla normativa applicabile.". I requisiti di cui sopra sono da possedersi entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato. Pertanto l'impresa può presentare domanda indicando la sede dell'immobile in costruzione, fermo restando che i titoli di cui sopra dovranno essere posseduti entro la data di sottoscrizione del contratto. Inoltre, qualora il nuovo immobile abbia tutti i suddetti requisiti, sarà verificato se il sito produttivo sarà unico e composto da più immobili, oppure saranno presenti più unità produttive ciascuna censita in visura camerale. Nel secondo caso, non sarebbe comunque ammissibile, dato che i consumi devono riferirsi alla sede di intervento, a meno che la sede esistente non venga cessata in visura camerale e ci sia un trasferimento dell'unità produttiva nel nuovo immobile. Se i consumi presi in esame per il dimensionamento di un impianto FV sono relativi ad un POD esistente, a tale POD dovrà essere allacciato l'impianto FV. All'art. 3 "Destinatari e requisiti di ammissibilità" comma 4 "Ai fini dell'ammissibilità della domanda, imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i requisiti di ammissibilità di seguito indicati" lett. b "realizzino l'intervento presso un'unità produttiva o una sede di esercizio dell'attività ubicata nel territorio della Regione Umbria, attiva alla data di presentazione della domanda e risultante dalla visura camerale [...]" tali requisiti devono essere posseduti al momento della domanda.

	agibilità e risultare compreso nell'unità produttiva indicata nella visura camerale?	
29.	Considerato che l'articolo 5, comma 3, dell'Avviso esclude gli impianti la cui realizzazione sia imposta da obblighi di legge, si chiede di chiarire, nel caso di un nuovo capannone soggetto all'obbligo di integrazione di fonti rinnovabili , deve essere ammessa alle agevolazioni esclusivamente la potenza eccedente quella minima obbligatoria? , e se può essere eventualmente determinata e documentata la separazione tra quota obbligatoria e quota volontaria, inoltre se il dimensionamento massimo previsto dall'articolo 5, comma 4, debba essere applicato alla potenza complessiva dell'impianto o alla sola quota volontaria eccedente l'obbligo.	Premesso che se è previsto un obbligo di legge, l'agibilità o titolo idoneo, non può essere concesso prima dell'assolvimento della prescrizione, è possibile usufruire dell'agevolazione solo per la parte eccedente l'obbligo. Suggestisco di documentare, anche economicamente, nella relazione tecnica il progetto complessivo, la parte obbligatoria e quella volontaria, su cui si potrà richiedere l'agevolazione. Il dimensionamento degli impianti, dovrà tenere in considerazione anche la parte di produzione dell'impianto obbligatorio.
30.	In riferimento al bando in oggetto, dove posso reperire le informazioni ?	Tutte le informazioni relative all'Avviso Pubblico ed alle FAQ sono disponibili e scaricabili nella sezione "bandi aperti / Bando PR FESR Umbria 2021-2027 – Fondo "FONTI RINNOVABILI 2026" disponibile al link https://gepafin.it/servizi/prestiti-diretti/bando-fonti-rinnovabili-2026/
31.	Gli impianti agevolati dovranno dimostrare un delta di risparmio o utilizzo di FER rispetto a quelli esistenti?	Il dimensionamento dell'impianto agevolato si basa sui consumi F1 della sede di intervento, come da comma 4, Art.5. Ai fini dell'ammissibilità non è necessario dimostrare un delta di risparmio rispetto a quelli esistenti.
32.	L'agevolazione è valida anche per impianti al servizio di nuove attività produttive ?	No, gli impianti sono dimensionati in base a consumi contabilizzati ad imprese operative.
33.	Abbiamo il caso di un impianto in cui la potenza nominale dei pannelli è 160 kWp e la potenza degli inverter è 140kWp. Non abbiamo la certezza della potenza nominale che il Gestore indicherà nella Convenzione GSE. Quale è la potenza massima agevolabile da bando?	Ai fini del bando, conta la potenza riconosciuta dal contratto RID emesso dal GSE. Ad ogni modo, così come previsto dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16, la taglia dell'impianto è la minima tra la potenza di generazione e la potenza di conversione. Sarà compito del tecnico che seguirà la progettazione stabilire correttamente la taglia dell'impianto e comunicarla agli enti preposti.
34.	È possibile ricevere un disciplinare tecnico in pdf sulle condizioni per la realizzazione di impianto fotovoltaico per struttura ricettiva?	Le condizioni di dimensionamento dell'impianto fotovoltaico ed i requisiti necessari sono contenuti nell'Avviso di riferimento e negli allegati ivi contenuti, disponibili e scaricabili nella sezione " <i>bandi aperti / Bando PR FESR Umbria 2021-2027 – Fondo "FONTI RINNOVABILI 2026"</i> disponibile al link https://gepafin.it/servizi/prestiti-diretti/bando-fonti-rinnovabili-2026/
35.	Se l'azienda si è da poco trasferita ed ha a disposizione poche bollette (3), posso considerarle per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico?	Sì, nel caso l'azienda abbia a disposizione solo 3 bollette, il dimensionamento del fotovoltaico si può basare sul consumo di quelle 3 bollette. Per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico si considera soltanto il consumo storico (in questo caso le 3 bollette) e non sono consentite né stime né previsioni.

36.	Una impresa può presentare due domande relative a distinti interventi Orelativi alla stessa unità produttiva? Inoltre gli interventi possano essere realizzati su parti dello stabilimento sia produttivi che non produttivi, ad es. palazzina uffici o mensa?	Per la stessa unità produttiva può presentare un'unica domanda, come previsto all'art. 3 comma 9 lett. a), che ricomprenda le diverse tipologie di intervento previste. La domanda può essere presentata per tutto lo stabilimento, sia per la parte produttiva che per quelle di servizio.
37.	Un'impresa intende realizzare, presso la medesima unità produttiva: 1) acquisto e installazione di un nuovo impianto fotovoltaico, abbinato a un nuovo sistema di accumulo specificamente asservito al medesimo impianto; 2) acquisto e installazione di un ulteriore e distinto sistema di accumulo, da asservire a un impianto fotovoltaico già esistente, in esercizio presso la stessa unità produttiva e allacciato alla rete nel 2025. L'Allegato 3 – “Allegato tecnico” individua, tra le tipologie di intervento selezionabili: opzione 2: «nuovo impianto fotovoltaico, con sistema di accumulo»; opzione 3: «solo sistema di accumulo, a servizio di un impianto fotovoltaico già esistente e in esercizio presso il sito». Come va compilata la domanda?	I due investimenti possono essere ricompresi in un'unica domanda e in un unico progetto complessivo, selezionando nell'Allegato tecnico l'opzione 2 Nella relazione tecnica sarà opportuno evidenziare quanto anticipato relativamente al dimensionamento delle batterie. Ai fini della compilazione dell'Allegato 3 e della determinazione delle spese ammissibili, non risulta necessario quantificare separatamente la componente economica delle batterie asservite al nuovo impianto FV e la parte associato al vecchio impianto.
38.	Una società intende installare un impianto FV in un terreno adiacente alla propria unità produttiva di cui allo stato attuale non dispone del terreno né del titolo di disponibilità. Visti i tempi entro cui presentare la domanda, quali eventuali documenti devono allegati alla data di presentazione, visto che il proprietario del terreno è disponibile a concederlo ma si ritiene che non ci siano i tempi tecnici per presentare un adeguato titolo di disponibilità?	La disponibilità dell'immobile, in forma di proprietà o altro titolo giuridicamente valido, dovrà essere posseduta in fase di presentazione della domanda. Tuttavia, qualora la data di acquisizione della disponibilità dovesse essere successiva alla domanda ma comunque già stabilita (es. rogito notarile), sarà possibile presentare domanda, indicando nell'allegato 5 opzione: "nella futura disponibilità dell'impresa in forza di titolo idoneo non ancora sottoscritto o non registrato alla data della domanda. L'impresa quindi entro il termine perentorio assegnato dal Soggetto Gestore e comunque prima della sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato, a pena di decadenza, si impegna a produrre il relativo titolo e, ove l'immobile sia di terzi, la dichiarazione di autorizzazione del proprietario (Allegato 7)."
39.	Se dall'analisi dei consumi risulta una potenza di picco massima di 35 kWp, può l'azienda realizzare un impianto di 40/42 kWp, pur consapevole che il contributo sarà su 35 kWp?	L'azienda può realizzare un impianto superiore a quello ammissibile. La parte eccedente non sarà ovviamente finanziabile. Si suggerisce di evidenziare tale circostanza nella relazione tecnica indicando la dimensione dell'impianto che si intende realizzare e la spesa complessiva.
40.	La maggiorazione che viene data con l'adesione o costituzione di una CER, impedisce comunque la vendita, vista la filosofia del bando, quindi l'azienda può entrare solo come utente consumatore?	Non ci sono prescrizioni, da parte dell'Avviso, sulla vendita dell'energia della CER.

41.	Le opere murarie , strettamente necessarie all'installazione degli impianti fotovoltaici, rientrano nelle spese ammissibili?	Le opere murarie strettamente connesse alla realizzazione degli interventi sono ammissibili e possono essere incluse nella categoria "materiali inventariabili".
42.	L'impresa intende installare presso la propria unità produttiva un nuovo impianto fotovoltaico che sarà realizzato, finanziato e mantenuto in proprietà da un soggetto terzo nell'ambito di un contratto "pay as produced/PPA", mentre il sistema di accumulo sarà acquistato direttamente dall'impresa beneficiaria, che ne sosterrà integralmente il costo e ne manterrà la proprietà. L'investimento è ammissibile al Bando?	Un impianto realizzato nell'ambito di un PPA non è finanziabile con l'Avviso rinnovabili (analogamente impianti realizzati in leasing): la proprietà di qualsiasi impianto deve essere dell'azienda che presenta domanda. È richiesta la capitalizzazione a cespito delle fatture di acquisto. L'impianto di accumulo può essere realizzato solo se è già funzionante un impianto FV a servizio dell'azienda (o intende realizzarlo con l'avviso in oggetto). Sarà cura del tecnico dimostrare che l'impianto di accumulo sia alimentato da fonti rinnovabili.
43.	In merito alla quotazione dell'intervento attraverso l'emissione di un preventivo tecnico-economico come previsto dal bando, è ammissibile che in fase di rendicontazione alcune delle voci di spesa del preventivo siano realizzate e chiaramente fatturate all'azienda proponente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma h, voce iv, da soggetti diversi da quelli preventivati?	Quanto richiesto è ammissibile, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma h. Tuttavia, se già in fase di domanda si prevede che parte dei lavori saranno eseguiti da altri soggetti, è consigliabile far emettere direttamente un ulteriore preventivo o quantomeno suddividere il preventivo di spesa tra le voci principali (non a corpo).
44.	Nel caso di una azienda che intenda installare un FV con taglia superiore rispetto alla potenza nominale ammissibile determinata sulla base dei consumi storici di energia elettrica in fascia F1 oppure un sistema di accumulo di taglio maggiore della massima ammissibile in base ai criteri dell'avviso, l'intervento è comunque ammissibile, chiaramente riproporzionando il costo alla parte incentivabile che sarà solo quella calcolata in base ai consumi in fascia F1 per il FV e i relativi criteri per l'accumulo?	È possibile installare un impianto più grande di quello ammissibile e finanziabile. Si suggerisce comunque di indicare, in relazione tecnica, le potenze/capacità degli impianti che si intende realizzare e la parte oggetto di finanziamento.
45.	In caso di un FV preesistente allacciato a Giugno 2025, si può considerare come annualità per il dimensionamento Luglio 2025-Giugno 2026?	Sì, per annualità presa in riferimento per i consumi si intende semplicemente 12 mesi consecutivi, non necessariamente il periodo gennaio-dicembre.
46.	Qualora si prenda come riferimento un anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico esistente, come deve essere effettuato il calcolo per il nuovo impianto e per il sistema di accumulo ai fini del bando?	Come da commi 4 e 5 dell'Art. 4, il dimensionamento del nuovo impianto fotovoltaico si basa sui consumi annuali presi in un'annualità a scelta a partire dal 2021. Nel caso venga scelta un'annualità successiva all'installazione di un impianto FV, i consumi fatturati terranno già conto della presenza dell'impianto. In merito al sistema di accumulo, il dimensionamento dello stesso è determinato dal valore minimo tra la potenza nominale di un nuovo impianto FV e degli impianti esistenti oppure in base ai consumi annuali registrati in fascia F2 ed F3.
47.	Art. 3 punto 6 (disponibilità immobile), il beneficiario (il quale ha stipulato regolare contratto di locazione e quindi ha la disponibilità del bene) può concedere in sub – affitto l'immobile prima della scadenza del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato?	No, il beneficiario deve mantenere la disponibilità dell'immobile fino al termine del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato, a meno che il finanziamento agevolato non venga estinto anticipatamente e rimborsato il contributo ricevuto qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità dell'investimento.

48.	Art. 9 punto e), l' immobile sul quale sarà installato il fotovoltaico è di nuova costruzione , quindi non ci sono documenti attestanti i consumi. Si può comunque presentare la domanda, integrandola magari con una relazione del tecnico abilitato che certifica il dimensionamento dell'impianto?	Non possono essere utilizzati i consumi previsti o futuri per dimensionare l'impianto fotovoltaico. Tuttavia se l'impresa già possiede un'unità produttiva esistente ed intende trasferirsi nella nuova unità produttiva (produzione spostata nella nuova e cessazione dell'unità produttiva esistente in fase di rendicontazione), può dimensionare il fotovoltaico da installare nella nuova unità produttiva considerando i consumi dell'unità produttiva esistente.
49.	In caso di installazione di nuovo impianto fotovoltaico in aggiunta su un edificio già dotato di pannelli, la potenza massima ammissibile , calcolata come da formula del bando, è da intendere come potenza di nuova installazione?	Come da comma 4 dell'Art. 4, il dimensionamento del nuovo impianto fotovoltaico si basa sui consumi annuali presi in un'annualità a scelta a partire dal 2021. Nel caso venga scelta un'annualità successiva all'installazione dell'impianto esistente, i consumi saranno quelli fatturati dal fornitore.
50.	Nel caso in cui con la realizzazione dell'impianto si intenda sostituire i vecchi inverter (non compatibili con accumuli), è ammissibile anche la spesa di sostituzione dei vecchi inverter? Nel caso in cui invece l'impianto esistente non venga modificato, l'efficienza da considerare per pannelli ed inverter riguarda solo i nuovi componenti?	NON è ammissibile la spesa per la sostituzione di inverter in quanto trattasi di revamping. In merito alla valutazione per la qualità tecnica dei componenti, il punteggio viene assegnato soltanto per i nuovi componenti "Per valutare la qualità dei componenti, verrà assegnato il punteggio massimo esclusivamente agli interventi che impiegano pannelli con efficienza nominale $\geq 21,5\%$ e inverter con rendimento europeo $\geq 98\%$ ".
51.	In caso di installazione su pensilina fotovoltaica di nuova realizzazione su area di parcheggio, è ammissibile a finanziamento la spesa per la realizzazione della pensilina?	Sì, il costo di realizzazione della pensilina è un costo ammissibile, fermo restando i massimali previsti dall'Avviso.
52.	Nel caso di installazione di una nuova pensilina a sostegno dei moduli fotovoltaici , sono previste specifiche prescrizioni o limitazioni in merito alle caratteristiche e alle modalità di realizzazione della pensilina, ad esempio per quanto riguarda l'installazione su zavorre rispetto alla realizzazione di fondazioni con plinti?	La costruzione di una pensilina rientra tra le spese ammissibili all'interno della categoria spese inventariabili. L'Avviso non prevede "vincoli" realizzativi. L'opera, ad ogni modo, deve soddisfare eventuali vincoli imposti dagli enti competenti (ad. es. Comune, Soprintendenza, VVFF,...).
53.	Nei costi ammissibili (es. 1.400 €/kWp) sono compresi sia i costi di progettazione sia i costi per i materiali inventariabili?	Sì, all'interno del costo massimo ammissibile per kWp sono inclusi sia i costi di progettazione che i costi per i materiali inventariabili.
54.	Metodologia del calcolo dell'ESL : è considerato il tasso di attualizzazione per gli aiuti di stato del 3,71%?	Sì, il tasso di attualizzazione per gli aiuti di stato è considerato ai fini del calcolo ESL.
55.	Le imprese di nuova costituzione possono presentare domanda di partecipazione al bando e, in caso affermativo, qual è il periodo minimo di costituzione che l'impresa deve aver maturato alla data di presentazione della domanda?	Come da Art.3, ai fini dell'ammissibilità della domanda, le imprese al momento della presentazione della domanda, devono possedere i requisiti di ammissibilità di seguito indicati: a) risultino regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio. Pertanto non è richiesto un periodo minimo di costituzione per partecipare, tuttavia è necessario avere una storicità di consumi intestati all'impresa (non è possibile fare simulazioni) al fine di dimensionare il sistema di accumulo, impianto fotovoltaico o entrambi.

56.	Un'azienda ha intestata a suo nome un'utenza per "altri usi" la cui fornitura è stata attivata in data 26/03/2025. Per il POD interessato non esistono pertanto dati di consumo anteriori a tale data. L'unica annualità completa disponibile è quella mobile 01/07/2025 – 30/06/2026, risultante dalle fatture del fornitore con dettaglio dei consumi per fascia oraria (F1, F2, F3) e con letture integralmente rilevate e non stimate. Quale periodo deve essere considerato per il calcolo del dimensionamento?	Per "annualità completa" ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, si deve intendere qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi decorrente dal 2021, e non necessariamente l'anno solare. Nel caso prospettato per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico potranno essere presi in considerazione i consumi dal 01-07-2025 al 30-06-2026, indicando queste date nell'Allegato di riferimento e per la documentazione attestante i consumi è necessario produrre fatture del fornitore corredate da attestazione dei consumi. Sarà compito del tecnico abilitato indicare i consumi del periodo di riferimento nella compilazione dell'Allegato 3.
57.	Nell'ipotesi, espressamente ammessa dall'Avviso, in cui il Beneficiario avvii e concluda l'intervento prima dell'erogazione del Finanziamento agevolato, da quale data decorra il termine di 90 giorni per la presentazione della rendicontazione? Dalla data di erogazione del Finanziamento agevolato ovvero dalla data di conclusione dell'intervento ove quest'ultima sia successiva all'erogazione?	Nel caso prospettato l'intervento potrà essere iniziato dal giorno successivo alla presentazione della domanda e dovrà essere terminato entro 15 mesi dalla fase di erogazione. Tuttavia, nel caso in cui l'intervento venga completato prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, il processo di rendicontazione avverrà comunque in fase successiva alla stipula del contratto ed all'erogazione del finanziamento agevolato.
58.	Dove è possibile scaricare gli allegati del Bando Fonti Rinnovabili 2026?	Tutti i modelli e i testi degli allegati saranno messi a disposizione all'interno della piattaforma Gepafin all'indirizzo https://bandi.gepafin.it/ a partire dalle ore 12:00 del 04/09/2026.